



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate

Liceo Classico-Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico-Scienze applicate "F. Redi" (LEPS04601E): Via **Marinelli**, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <https://www.liceovirgilio.edu.it/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativo al periodo 2016-2018, firmato il 19/04/18;

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/01, n. 165, s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/2021;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;

VISTO l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020

VISTA la Delibera della Commissione di Garanzia n.20/303 del 17 dicembre 2020, pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale nr. 8, con la quale si recepisce l’Accordo nazionale;

VISTA la Nota AOOGABMI 1275 del 13 gennaio 2021;

VISTO il Protocollo d’Intesa del 1° febbraio 2021, prot.n. 1018/II.10, con il quale il Dirigente scolastico dell’IISS VIRGILIO di Lecce e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, hanno individuato il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, emana il seguente

REGOLAMENTO SULLE NORME DI GARANZIA IN CASO DI SCIOPERO

1. I contingenti del personale docente ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'*Accordo Nazionale 2 dicembre 2020* sono così determinati:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2, c. 2, lettera *a1*) e art. 3, c. 1, lettera *a*) - *Accordo 2.12.2020*):
 - Personale docente, tenuto conto di quanto previsto al punto 3;
 - nr 1 assistente amministrativo;
 - nr 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - nr 1 collaboratore scolastico per ciascuna delle sedi interessate, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, lettera *d1*) e art. 3, c. 1, lettera *h*) - *Accordo 2.12.2020*):
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - nr 1 assistente amministrativo.

2. Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione (art. 3, c. 2 - *Accordo 2.12.2020*):

- volontarietà,
- rotazione (partendo dall'ultimo in graduatoria).

3. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate (art. 10, c. 6, lettere *d*) ed *e*) - *Accordo 2.12.2020*):

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. (art. 3, c. 4 - *Accordo 2.12.2020*) In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al punto 6. A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

5. (art. 3, c. 5 - *Accordo 2.12.2020*) L'istituzione scolastica comunica alle famiglie attraverso il proprio sito Internet, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli

aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lettera a).

6. (art. 3, c. 6 - *Accordo 2.12.2020*) Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - sulla base della comunicazione del personale di cui al punto 4 - i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti di cui al precedente punto 1. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al punto 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. Il dirigente scolastico e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

7. (art. 10, c. 6, lettere a) - *Accordo 2.12.2020*) Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico). Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

8. (art. 10, c. 5 - *Accordo 2.12.2020*) Il Dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

9. Per quanto attiene ogni ulteriore norma da rispettare in caso di sciopero e le procedure di raffreddamento e di conciliazione si fa integrale riferimento agli artt. 10 e 11 dell'*Accordo Nazionale 2 dicembre 2020*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO